



Newsletter n. 2/2022

La tassazione delle plusvalenze da partecipazioni nel regime impositivo c.d. “*res non dom*”

Il regime impositivo c.d. “*res non dom*” è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 24-*bis* del T.u.i.r. nel 2016. Come si evince dalla rubrica dell’art. 24-*bis* cit., esso prevede la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero e realizzati da persone fisiche.

Trattasi di regime opzionale per la cui applicazione, oltre al rispetto di specifici requisiti richiesti dalla norma, è necessaria una scelta del contribuente in tal senso.

Più in particolare, il regime “*res non dom*” può trovare applicazione qualora:

1. il contribuente trasferisca la sua residenza fiscale da uno Stato estero in Italia ai sensi dell’art. 2, co.2, T.u.i.r.;
2. la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, ai sensi del predetto articolo 2, comma 2, T.u.i.r., per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione.

Il regime dell’art. 24-*bis* consente di assoggettare a imposizione sostitutiva esclusivamente i redditi prodotti all’estero ai sensi dell’articolo 165, comma 2, T.u.i.r.. Essendo esclusi dal regime agevolativo, i redditi prodotti in Italia da soggetti neo-residenti vengono invece tassati in base alle ordinarie disposizioni previste per i soggetti residenti.

In merito al *quantum debeatur*, una volta esercitata l’opzione per l’applicazione del regime “*res non dom*”, i contribuenti sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva a titolo di Irpef per i redditi prodotti all’estero, calcolata forfettariamente nella misura di € 100.000,00 per

STUDI COLLEGATI LINKED LAW FIRMS

ARGENTINA
Buenos Aires
Córdoba
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED KINGDOM
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



ogni periodo d'imposta in cui è valida l'opzione. A nulla rilevano tipologia e quantificazione di tali redditi.

*

In un'ottica antielusiva, il legislatore ha previsto che, per i primi cinque periodi d'imposta dalla validità dell'opzione, le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), T.u.i.r., detenute in enti e società non residenti, siano escluse dal regime agevolativo.

In particolare, la legge considera "*partecipazioni qualificate*" quelle che:

- a) attribuiscono una percentuale di voto superiore al 2% o una partecipazione al capitale (patrimonio) superiore al 5%, se relative a società quotate sui mercati regolamentati;
- b) attribuiscono una percentuale di voto superiore al 20% o una partecipazione al capitale (patrimonio) superiore al 25%, se riguardanti società non quotate sui mercati regolamentati.

La norma dell'art. 67, cit., è volta a evitare che una persona fisica titolare di una partecipazione qualificata in una società estera, suscettibile di produrre una considerevole plusvalenza, trasferisca la sua residenza fiscale in Italia al solo fine di godere della tassazione agevolata. Infatti, una volta assolta l'imposizione sostitutiva di € 100.000,00, il medesimo soggetto potrebbe decidere di trasferirsi nuovamente in un altro Stato, neutralizzando così la portata della disposizione. Per impedire la strumentalizzazione del regime agevolato, il legislatore ha dunque escluso dalla sua applicazione le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate che avvengono nei primi cinque periodi d'imposta a partire da quello di validità dell'opzione.

In caso di cessione prima della scadenza del quinquennio, troverà quindi applicazione l'articolo 68, comma 3, T.u.i.r., e la plusvalenza



concorrerà alla formazione del reddito per il 40% del suo ammontare.

La plusvalenza realizzata con la cessione di partecipazioni qualificate viene definita dall'articolo 68, comma 6, T.u.i.r., come la differenza tra il corrispettivo ricevuto dal contribuente ed il costo fiscale riconosciuto dei medesimi beni. Tuttavia, individuare il costo fiscale delle partecipazioni detenute da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia può risultare non agevole, in quanto esse rappresentano beni che accedono per la prima volta al nostro ordinamento tributario.

In genere, al fine di valorizzare le partecipazioni detenute da neo-residenti italiani, l'ordinamento tributario individua il valore fiscale nel costo d'acquisto. Il valore così ottenuto, però, può essere incrementato qualora lo Stato estero di provenienza, in via ordinaria, assoggetti ad una forma di tassazione in uscita (c.d. *exit tax*) le persone fisiche che si trasferiscono in Italia.

Di conseguenza, il regime c.d. "*res non dom*", e la conseguente imposta sostitutiva di € 100.000,00 per periodo d'imposta, è applicabile alla cessione di partecipazioni societarie qualora:

- a) non si tratti di partecipazioni qualificate, oppure
- b) se si tratta di partecipazioni qualificate, la cessione intervenga oltre il quinto anno dall'accesso al regime opzionale.

Il legislatore, peraltro, ha fornito uno specifico strumento in favore dei contribuenti per verificare la possibilità di giovare o meno del regime c.d. "*res non dom*". Ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 3, T.u.i.r., infatti, il contribuente può presentare istanza di interpello probatorio¹ al fine di ottenere una risposta da parte dell'Agenzia

¹ Disciplinato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), dello Statuto dei diritti del contribuente.



delle entrate circa la sussistenza delle condizioni richieste per l'accesso al regime. Si tratta di una richiesta preventiva, per conoscere se vi siano le condizioni, per il soggetto straniero, di accedere al regime “*res non dom*”.

La presentazione dell'istanza è una facoltà e non un obbligo della persona fisica che intende accedere al regime, ma la stessa risulta particolarmente consigliata in quanto interpretazione qualificata che consente di conoscere, *ex ante* e con parere ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, il nulla osta all'accesso al regime in parola.

Autori

Giovanni Moschetti

Stefano Artuso

Gianluca Pisani